

COMUNE di PARODI LIGURE

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2014 in data 27/06/2014

INDICE

- Articolo. 1. Oggetto
- Articolo. 2. Istituzione e decorrenza
- Articolo. 3. Rifiuti urbani e assimilati
- Articolo. 4. Servizio Rifiuti
- Articolo. 5. Soggetto attivo
- Articolo. 6. Soggetti Passivi
- Articolo. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Articolo. 10. Decorrenza dell'obbligazione tributaria
- Articolo. 11. Commisurazione e determinazione della tariffa
- Articolo. 12. Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo. 13. Numero di occupanti le utenze domestiche
- Articolo. 14. Agevolazioni per la raccolta differenziata. Compostaggio domestico
- Articolo. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo. 17. Tributo giornaliero
- Articolo. 18. Tributo provinciale
- Articolo. 19. Dichiarazione
- Articolo. 20. Modalità di presentazione della dichiarazione
- Articolo. 21. Riscossione volontaria
- Articolo. 22. Atto formale di richiesta di pagamento
- Articolo. 23. Accertamento
- Articolo. 24. Riscossione coattiva
- Articolo. 25. Rimborsi
- Articolo. 26. Interessi
- Articolo. 27. Somme di modesto ammontare
- Articolo. 28. Rateazioni
- Articolo. 28-BIS. Poteri del Comune
- Articolo. 29. Contenzioso
- Articolo 30. Dichiarazione sostitutiva
- Articolo 31. Funzionario responsabile
- Articolo 32. Sanzioni
- Articolo 33. Rinvio ed adeguamento dinamico
- Articolo 33-BIS. Istituzioni scolastiche
- Articolo 34. Efficacia
- Articolo 35. Disposizioni transitorie
- Articolo 36. Abrogazioni

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

ARTICOLO 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (d'ora innanzi TARI, o anche tributo), disciplinata dall'articolo 1 commi da 641 a 668 Legge 27 dicembre 2013 numero 147, e s.m.i. (d'ora innanzi: L. 147/2013), costituente, ai sensi dell'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e s.m.i. [d'ora innanzi: D.Lgs. 446/1997] e tiene conto dei principi stabiliti Legge 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente (d'ora innanzi: L. 212/2000).

ARTICOLO 2. ISTITUZIONE E DECORRENZA.

1. la TARI sostituisce, con decorrenza primo gennaio 2014, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (d'ora innanzi: D.Lgs. 507/1993) e il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (d'ora innanzi: D.L. 201/2011).

ARTICOLO 3. RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

1. La definizione e la disciplina dei rifiuti è contenuta nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e dalle altre disposizioni di legge, anche regionali (d'ora innanzi: la Legge).
2. La legge individua le sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
3. La Legge definisce la nozione di rifiuto e di rifiuto urbano, valida ai sensi del presente Regolamento.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio rifiuti e per l'applicazione della TARI, le sostanze non pericolose elencate dal Regolamento comunale di igiene urbana e di gestione dei rifiuti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
5. L'assimilazione di cui al comma 4 del presente articolo è ammessa, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 100 mq, a condizione che il rapporto tra la quantità globale, espressa in chilogrammi, di detti rifiuti prodotti e la detta superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'Allegato 1 punto 4.4. del D.P.R. 158/1999.

ARTICOLO 4. SERVIZIO RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, ai sensi del Regolamento comunale di igiene urbana e di gestione dei rifiuti.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni della Legge e dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

3. La TARI è in ogni caso applicata per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata dal Comune, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
5. Nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a 800 metri lineari dall'area di produzione, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 70%.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 5. SOGGETTO ATTIVO.

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Parodi Ligure, allorchè sul suo territorio insista, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. Il tributo è applicato anche agli immobili situati in zone di confine, fermo rimanendo, in ogni caso, il divieto di doppia imposizione.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo, in ogni caso, il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 6. SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, in particolare da coloro che occupano o detengono i locali o le aree idonee a produrre rifiuti di cui all'articolo 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e degli occupanti o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti di cui all'articolo 7.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato, per i soggetti residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, e, per i soggetti non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o le aree idonee a produrre rifiuti di cui all'articolo 7.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del codice civile che siano occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore a titolo di

proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti di cui all'articolo 7.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1 lettera g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 7. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1 del presente articolo e del presente Regolamento:
 - a) per locali, si considerano tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno su almeno tre lati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) per aree scoperte, si considerano sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani.
3. Non si considerano, ai fini del comma 1 del presente articolo, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva da taluno dei condomini.
4. Ai fini del presente Regolamento si considerano altresì:
 - a) per utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. In relazione alle utenze domestiche, la presenza, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo, di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione a rete, in particolare idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
6. In relazione alle utenze non domestiche, la presunzione di cui al comma 5 del presente articolo è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi, ovvero dalla intervenuta presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.
8. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

ARTICOLO 8. ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, in particolare:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
2. Sono altresì escluse le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, di cui all'articolo 7 comma 5.
3. Le caratteristiche di inidoneità di cui al comma 2 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, o da idonea documentazione quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, nonché dagli atti di recesso dai contratti di fornitura dei servizi a rete, o dalla revoca, dalla sospensione, dalla rinuncia agli atti abilitativi l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Fermo il disposto dell'articolo 3, commi 4 e 5, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere

a proprie spese i relativi produttori.

2. La Legge definisce la nozione di rifiuto speciale e pericoloso valida ai sensi del presente Regolamento
3. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLO 10. DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione, da parte del Comune, della conduzione o occupazione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, è fatta salva la facoltà dell'utente di dimostrare, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione, ferma restando, in tale caso, la valutazione di ammissibilità della documentazione da parte del Comune.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, ovvero nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, ovvero nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree, che comportano una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui

all'articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

7. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

ARTICOLO 11. COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, utilizzando, a parziale correttivo, la facoltà, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 comma 652 L. 147/2013, e nell'esercizio del criterio della ragionevolezza, di adottare criteri correttivi finalizzati a limitare il carico fiscale per particolari tipologie di utenza, domestica e non domestica, comunque garantendo il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in relazione ai quali l'applicazione dei criteri di D.P.R. 158/1999 comporterebbero sperequazioni eccessive per talune categorie di utenza.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate nell'Allegato "A" del presente Regolamento.
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
4. I costi di smaltimento sono comprensivi dei costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, compresi i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura, i costi di gestione successiva alla chiusura per il periodo previsto dalla normativa di settore vigente.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
6. La tariffa, determinata sulla base del piano finanziario, predisposto dalla competente autorità di governo dei rifiuti come individuata dalla Legge, è approvata, unitamente al piano finanziario medesimo, con deliberazione del Consiglio Comunale, entro i termini e con le decorrenze previsti dalla normativa vigente.
7. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse.
8. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

ARTICOLO 12. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, e con la finalità di contenere la pressione fiscale per le famiglie numerose, con coefficiente ridotto al minimo relativamente ai nuclei famigliari di 3 o più componenti.
4. In relazione ai locali costituenti pertinenza agli immobili ad uso abitativo, comprese le cantine, le autorimesse e i locali di deposito, in relazione alla minore capacità di produrre rifiuti dei detti locali, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche senza occupanti.

ARTICOLO 13. NUMERO DI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. In relazione alle unità immobiliari ad uso abitativo, costituenti utenze domestiche, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, il numero degli occupanti corrisponde a quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale, e pertanto senza obbligo di presentare la denuncia originaria o di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità medesima, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
3. Sono in ogni caso considerati presenti nel nucleo familiare i componenti del nucleo familiare anagrafico temporaneamente domiciliati altrove.
4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, il soggetto passivo è tenuto a dichiarare le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano, per un periodo di almeno sei mesi, anche non continuativi, nell'anno solare, nell'unità immobiliare ad uso abitativo interessata quali, a titolo di esempio, colf, badanti, conviventi.
5. Costituiscono eccezioni a quanto indicato nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ed in tale caso la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa anche se mantiene la residenza anagrafica, le seguenti tipologie di assenza, per periodi non inferiori all'anno, e previa richiesta da parte del soggetto passivo, corredata da idonea documentazione giustificativa:
 - svolgimento all'estero di attività di studio, o di servizio di volontariato, o di attività lavorativa;
 - degenze presso case di cura o di riposo;
 - alloggio presso comunità di recupero o centri socio-educativi, o presso istituti penitenziari.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza, in case di riposo o istituti sanitari, il numero degli occupanti è convenzionalmente

determinato in zero unità, previa presentazione di richiesta documentata, e corredata da dichiarazione di impegno a non cedere l'unità abitativa in locazione o in comodato a terzi.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo relative a soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e iscritti nell'AIRE, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è convenzionalmente determinato in due unità.
8. A parziale deroga di quanto previsto al comma 7 del presente articolo, per le unità immobiliari ad uso abitativo relative a soggetti non residenti nel Comune iscritti all'A.I.R.E., il numero degli occupanti è convenzionalmente determinato in zero unità, a condizione che tale circostanza sia specificata in sede di dichiarazione, ad opera del soggetto passivo, recante l'indicazione del luogo di residenza o di dimora abituale all'estero, corredata da dichiarazione di impegno a non cedere l'unità abitativa in locazione o in comodato a terzi.
9. Per ogni unità immobiliare ad uso abitativo ulteriore rispetto alla prima, relativa sia a soggetti residenti che a soggetti non residenti nel Comune, ai fini del contenimento del carico fiscale, il numero degli occupanti è convenzionalmente determinato in zero unità, a condizione che tale circostanza sia specificata in sede di dichiarazione, ad opera del soggetto passivo, corredata da dichiarazione di impegno a non utilizzare personalmente né a cedere l'unità abitativa in locazione o in comodato a terzi.
10. Il soggetto che usufruisce di una delle riduzioni previste dai commi 5, 6, 8, 9 del presente articolo, è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune ove cessino o siano alterate le condizioni abilitanti.
11. il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare controlli, con proprio personale o personale autorizzato del soggetto gestore del servizio rifiuti, ai fini di verifica del permanere delle condizioni abilitanti le riduzioni previste dai commi 5, 6, 8, 9 del presente articolo.
12. Ove, a seguito dei controlli di cui al comma 11 del presente articolo, risultino essere venute meno le condizioni abilitanti la riduzione, il Comune procede, in via immediata, al recupero della integralità della tariffa dovuta nell'anno di riferimento, oltre interessi legali e procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
13. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o sul titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

ARTICOLO 14. AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

1. Con apposita modifica al Regolamento del servizio rifiuti, o con atto regolamentare apposito, è istituito, ove ritenuto, l'Albo dei compostatori domestici e dettata la relativa disciplina.
2. I soggetti passivi del tributo titolari di utenze domestiche, purchè residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico relativo ai rifiuti organici in conformità alle disposizioni regolamentari di cui al comma 1 del presente

articolo, hanno titolo ad ottenere, su espressa richiesta, e previa redazione di graduatoria annuale, una riduzione del 5 per cento sulla tariffa unitaria delle utenze domestiche.

3. Le somme necessarie al finanziamento della riduzione di cui al comma 2 del presente articolo sono reperite nel piano finanziario di cui all'articolo 11.
4. La richiesta per la riduzione deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi e disponibile sul sito Web del Comune.
5. La riduzione decorre a fare data dall'anno successivo alla data della presentazione.
6. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che legittimano detta concessione.
7. Il soggetto che usufruisce della riduzione è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune ove cessino o siano alterate le condizioni abilitanti.
8. il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare controlli, con proprio personale o personale autorizzato del soggetto gestore del servizio rifiuti, ai fini di verifica del permanere delle condizioni abilitanti la riduzione.
9. Ove, a seguito dei controlli di cui al comma 8 del presente articolo, risultino essere venute meno le condizioni abilitanti la riduzione, il Comune procede, in via immediata, al recupero della integralità della tariffa dovuta nell'anno di riferimento, oltre interessi legali e procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

ARTICOLO 15. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le facoltà correttive di cui all'articolo 11 comma 1 sono utilizzate, in particolare, relativamente alle seguenti categorie di utenza non domestica: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, bar, caffè, pasticcerie.

ARTICOLO 16. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

5. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
7. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a

produrre rifiuti.

8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
10. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi

ARTICOLO 17. TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a particolare dalla data di entrata in vigore della stessa.

ARTICOLO 18. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 23.

ARTICOLO 19. DICHIARAZIONE

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 13 comma 13 e 14, i soggetti che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 7, devono presentare dichiarazione, su apposita modulistica predisposta dal Comune, inerente:
 - a) la data di inizio, o di variazione, o di cessazione, dell'occupazione, o della conduzione, o della detenzione
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni di cui al presente regolamento;
 - c) la modifica o il venire meno delle condizioni per l'ottenimento di agevolazioni o riduzioni di cui al presente regolamento.

- 2.** La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, ovvero a quello in cui si sia verificata la condizione per ottenere agevolazioni o riduzioni, ovvero a quello in cui si sia verificata la modifica o il venire meno delle condizioni per l'ottenimento di agevolazioni o di riduzioni.
- 3.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni ivi contenute siano rimaste invariate.
- 4.** La dichiarazione deve essere presentata:
 - a)** per le utenze domestiche, nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, oppure, nel caso di occupazione in comune, anche unicamente da parte di uno degli occupanti;
 - b)** per le utenze domestiche, nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - c)** per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte.
- 5.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve comunque contenere:
 - a)** per i soggetti residenti, i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b)** per i soggetti residenti, i dati identificativi, l'indirizzo, il codice fiscale, oppure la ragione sociale, l'indirizzo e la partita IVA ove si tratti di persona giuridica, del soggetto proprietario dell'immobile;
 - c)** per soggetti non residenti, i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale del dichiarante;
 - d)** per i soggetti residenti, il numero complessivo degli occupanti;
 - e)** l'ubicazione, compreso il numero civico e l'eventuale numero di interno, e i dati catastali dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
 - f)** l'eventuale presenza di locali o aree escluse dall'applicazione del tributo;
 - g)** planimetrie e visura catastale.
 - h)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - i)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - j)** il venire meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 6.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve comunque contenere:
 - a)** i dati identificativi del soggetto., il codice fiscale, la partita I.V.A., il codice ATECO dell'attività, la sede legale
 - b)** i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale del legale rappresentante o responsabile;
 - c)** l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 7.** Ove il soggetto tenuto in via principale alla dichiarazione non vi ottempera, all'obbligo di dichiarazione sono tenuti gli altri soggetti che a qualsiasi titolo

possiedono o detengono i locali o le aree soggette al tributo, con vincolo di solidarietà.

8. La solidarietà di cui al comma 7 del presente articolo si intende limitata al mero obbligo di dichiarazione.
9. Ove, per qualunque motivo, a fronte dell'occupazione di un immobile per utenza domestica, non risulti la superficie occupata e non sia possibile reperire la superficie catastale dei locali, il Comune applica la tariffa in via provvisoria computando, ai fini della quota fissa, una superficie stimata pari a 100 metri quadrati e ne dà comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10. In sede di prima applicazione si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU e TARES, qualora le condizioni ivi contenute siano rimaste invariate.
11. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 non sussiste obbligo di presentazione di dichiarazione originaria o di variazione in merito al numero ed all'identificazione degli occupanti il nucleo familiare dei soggetti residenti.

ARTICOLO 20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta con avviso di ricevimento, oppure inviata in via telematica con posta certificata, oppure tramite fax .
2. Al fine di ottemperanza dei termini previsti la dichiarazione può essere altresì trasmessa mediante mail non certificata, ma in tale caso il soggetto passivo è tenuto a presentare comunque la dichiarazione con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.
3. In caso di spedizione, compresa la trasmissione tramite mail, fa fede la data di invio.
4. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione o la mancata restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ARTICOLO 21. RISCOSSIONE VOLONTARIA.

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente fiscale al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 17, oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, per posta semplice, contenente l'importo dovuto, comprensivo del tributo e del tributo provinciale di cui all'articolo 18, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 166 legge 296/2006 l'arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o no a 49 centesimi, si applica al complessivo tributo annuo.
4. L'importo annuale è riscosso in due rate consecutive con scadenza 31 agosto e

30 novembre e con possibilità di versamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata.

5. Il contribuente ha diritto alla rimessione del termine di giorni trenta dalle scadenze di cui al comma 4 del presente articolo ove, per qualsiasi motivo, la spedizione degli inviti di pagamento di cui al comma 2 del presente articolo avvenga, rispettivamente, in data successiva al 16 agosto e al 16 novembre.

ARTICOLO 22. ATTO FORMALE DI RICHIESTA DI PAGAMENTO

1. In caso di omesso o di parziale versamento alle prescritte scadenze delle somme indicate nell'invito di pagamento, il Comune procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento, da comunicarsi o a mezzo notifica o a mezzo di raccomandata A.R., con spesa a carico del soggetto tenuto, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza del sessantesimo giorno dall'intervenuta notifica o dal ricevimento.
2. L'atto formale di richiesta di pagamento riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del soggetto tenuto e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1 lettera a), oltre agli interessi di mora, e che si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. L'atto formale di richiesta di pagamento, una volta divenuto definitivo senza che il soggetto tenuto abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.

ARTICOLO 23. ACCERTAMENTO

1. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione il Comune procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, ad emettere avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, da comunicarsi o a mezzo notifica o a mezzo di raccomandata A.R., con spesa a carico del soggetto tenuto, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza del sessantesimo giorno dall'intervenuta notifica o dal ricevimento.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo del tributo e del tributo provinciale di cui all'articolo 18, della maggiorazione, della sanzione per l'omessa o infedele dichiarazione, degli interessi di mora e delle spese di notifica, riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del soggetto tenuto, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

ARTICOLO 24. RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica dell'atto formale di richiesta di pagamento o dell'avviso di accertamento, divenuti definitivi, la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata dal Comune, tramite notifica del titolo esecutivo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, alternativamente:
 - mediante ruolo affidato, nel rispetto della normativa vigente, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e

- s.m.i., in quanto applicabile alla riscossione delle entrate comunali;
- mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili

ARTICOLO 25. RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto interessato nel termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di denuncia di cessazione o di denuncia tardivamente presentate, è condizione per l'ottenimento dello sgravio e il conseguente rimborso delle somme versate e non dovute dal soggetto interessato la presentazione entro sei mesi dal versamento.
3. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il rimborso può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo anche relativamente agli anni successivi.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge.

ARTICOLO 26. INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 27. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a due euro per anno d'imposta, fatta eccezione per il tributo giornaliero di cui all'articolo 17.

ARTICOLO 28. RATEAZIONI.

1. Su richiesta del soggetto tenuto, in casi di obiettiva difficoltà, debitamente motivata, a pagare l'intero importo dovuto nei termini fissati, il Responsabile del tributo può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate mensili consecutive, secondo un piano rateale concordato, sottoscritto per accettazione dal richiedente.
2. La sottoscrizione del piano rateale impegna il richiedente a versare le somme dovute, secondo le indicazioni ivi contenute, con obbligo di presentare le ricevute di versamento alle nuove scadenze concesse.
3. In caso di dilazione, fino alla quarta rata non vengono applicati gli interessi legali.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita, pena il ricorso alla procedura coattiva.
5. Per le somme di ammontare superiore ad €. 2.500,00 ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive

ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, richiede la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.

ARTICOLO 28-BIS. POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile di cui all'articolo 31 può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 codice civile.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ARTICOLO 29. CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ARTICOLO 30. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., è data la possibilità al Comune di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al contribuente nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 31. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile della gestione del tributo, cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo è individuato nel novero di personale dipendente, dotato della professionalità corrispondente alle categorie professionali C o D, di cui alle declaratorie allegate al C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in data 31.03.1999, anche appartenente a diverso ente, e, in tale caso, preferibilmente mediante ricorso a forma

associativa.

3. Il funzionario responsabile della gestione del tributo è il soggetto che, salva diversa disposizione, rappresenta il Comune nei rapporti con il contribuente, sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.
4. Il funzionario responsabile della gestione del tributo, ove rivesta la categoria D ai sensi del comma 2 del presente articolo, e fatta salva diversa opzione in merito da particolare della Giunta Comunale, rappresenta in giudizio il Comune nelle cause presso la giurisdizione tributaria.

ARTICOLO 32. SANZIONI

1. Per la violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - b) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - c) infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - d) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
2. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

ARTICOLO 33. RINVIO ED ADEGUAMENTO DINAMICO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. il presente Regolamento si conforma al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale (d'ora innanzi: "Regolamento di gestione") e le determinazioni dell'Autorità d'ambito competente per territorio.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate e sostituite automaticamente, senza necessità di espressa modifica, in caso di incompatibilità con disposizioni sovraordinate sopravvenute.

ARTICOLO 33 BIS. ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto

dal costo che deve essere coperto con la Tari.

ARTICOLO 34. EFFICACIA.

1. Il presente regolamento dispiega efficacia **dal primo gennaio 2014**.

ARTICOLO 35. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Tarsu e/o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle pre-vigenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ARTICOLO 36. ABROGAZIONI.

1. A partire dal primo gennaio 2014, fatto salvo il disposto dell'articolo 39, sono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti comunali operanti riferimento ai prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria e, in particolare, il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti solidi urbani TARSU e il Regolamento Comunale tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES.

ELENCO UTENZE NON DOMESTICHE

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

